



Informativa straordinaria n. 4/2013

Aumento dell'aliquota IVA al 22% dal 1 Ottobre 2013

Premessa

A seguito della mancata proroga del termine fissato dall'art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 (già differito al 1° ottobre ad opera dell'art. 11 del DL n. 76/2013), domani, 1° ottobre 2013, entra in vigore l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Di seguito si riportano brevemente le principali modifiche riguardanti il presupposto applicativo dell'imposta.

* * *

Aumento aliquota IVA ordinaria

Gli operatori economici da domani dovranno aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).

A differenza del precedente aumento, disposto dal DL n. 138/2011, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, quello attuale opera con poco preavviso, ma con decorrenza dall'inizio del mese di ottobre, con evidenti vantaggi almeno in termini di liquidazione dell'imposta relativa al mese di settembre e per quella afferente il terzo trimestre 2013.

Tuttavia, il poco tempo a disposizione necessita di ricordare alcune regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione di cui all'art. 6 del DPR 633/72. Tale disposizione, infatti, **regola l'esigibilità dell'IVA**, prevedendo differenti regole in funzione della tipologia di operazioni.

Per le cessioni di **beni immobili**, l'aliquota del 22%, ove dovuta, **si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani**, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l'imposta è dovuta nella misura del 21%.

Alle medesime conclusioni si perviene in relazione alle **cessioni di beni mobili**, per le quali l'aliquota del 22% **si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre**, mentre per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l'IVA al 21%.

Non sorgono particolari problemi per l'emissione di fatture differite, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013, per

le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro il 15 ottobre, deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di effettuazione delle singole consegne, conseguente applicazione dell'aliquota del 21%.

Per quanto riguarda **le prestazioni di servizi**, di regola **il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla precedente emissione della fattura**, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre, sono soggette all'aliquota del 22%. **Lo stesso dicasi per eventuali parcelle "proforma" emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per le quali è opportuno "correggere" l'importo dell'IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.**

Particolare attenzione, invece, deve essere prestata per **i servizi generici, di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72**, prestati da soggetti passivi d'imposta in altro Stato (che si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al committente soggetto passivo, il quale deve operare il *reverse charge* (integrazione o autofattura) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DPR 633/72, applicando l'aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione, quale indice di esigibilità dell'imposta. Sul punto, si ricorda che **la circolare n. 16/E/2013 ha consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione all'atto del ricevimento della fattura**, o altro documento attestante l'operazione, emesso del prestatore non residente.

A particolari conclusioni, infine, si deve pervenire in relazione all'emissione di note di variazione in data successiva all'entrata in vigore della nuova aliquota, per le quali si rende applicabile la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell'operazione originaria.

L'art. 26 del DPR 633/72, infatti, consente (o obbliga) all'emissione di note di variazione in presenza di eventi che comportano una modifica dell'operazione principale effettuata in precedenza. Tuttavia, posto che trattasi di una variazione di un'operazione già effettuata, il regime IVA di tale modifica segue il trattamento fiscale cui è stata assoggettata l'operazione originaria. Pertanto, se all'operazione originaria è stata applicata l'aliquota del 21%, in quanto effettuata prima dell'entrata in vigore dell'aumento, alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso successivamente al 1° ottobre 2013.

* * * * *



Corporate Tax and Legal firm

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti

Handwritten signature of Marco Baggetti in black ink.

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta

Handwritten signature of Giampiero Gugliotta in black ink.